

Originale Copia

Comune di BOSNASCO	G.C.	Nr. 32	Data 17/07/2008
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA AD ESPERTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 22,00 nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su numero 5 componenti risultano:

PRESENTI

Vercesi Flavio Sindaco
Marsili Roberto Vice Sindaco
Bruciamonti Margherita Assessore
Chiolini Massimo Assessore
Brambilla Sergio Assessore

ASSENTI

Totali presenti n. 5

Totali assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Cassi D.ssa Laura ;

Il Presidente sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere sulla proposta di cui all’argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 3, comma 56, della legge 244/07, il quale dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi esterni;

Visto l'art. 48, comma 3, del T.U. 267/00 che assegna alla giunta la competenza all'adozione del suddetto Regolamento, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 17/07/2008 con cui sono stati approvati i criteri generali per l'assegnazione di incarichi esterni, ai quali la Giunta deve attenersi nell'approvazione del Regolamento nelle premesse indicato.

Visto il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti estranei all'Amministrazione Comunale composto da n. 10 articoli;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti estranei all'Amministrazione Comunale composto da n. 10 articoli che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di provvedere agli adempimenti di pubblicazione a norma dell'art. 26 della Legge n. 241/1990 e di trasmettere il Regolamento alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 57 comma 3 della legge n. 244/2007 e dell'art. 89 del T.U.E.L.,;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI BOSNASCO
Provincia di PAVIA

Articolo 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Articolo 3, comma 56, legge 244/2007

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE,
STUDIO, RICERCA O CONSULENZA
AD ESPERTI ESTRANEI
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. in data 2008.⁸

Articolo 1 - Oggetto, finalità, definizioni, ambito applicativo e principi

1. Il presente Regolamento, ad integrazione e modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, il conferimento da parte del Comune di Bosnasco degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza ad esperti esterni all'Amministrazione, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate, affidati:

- a. a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita IVA, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale ma limitatamente al personale dipendente di altre amministrazioni o in possesso della laurea;
- b. a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento del Comune.

3. Nell'ambito di tali incarichi si distinguono:

- gli incarichi di studio, consistenti nello svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione, con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca, aventi le medesime caratteristiche degli incarichi di studio, ma che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;
- le consulenze, che riguardano la richiesta di pareri scritti ad esperti;
- le collaborazioni, occasionali o continuative, che si concretano in incarichi del tipo di quelli di cui al comma precedente, ma non rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti tre sopradescritti.

4. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'Amministrazione e la sua rappresentanza in giudizio, assistenza e/o domiciliazione in cause legali. Parimenti, l'affidamento in economia degli incarichi di servizi tecnici di ingegneria, architettura e simili, di cui agli articoli 90 e seguenti del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, è disciplinato nell'ambito del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 125 del medesimo decreto legislativo. Per gli incarichi di servizi tecnici di valore superiore alle soglie ivi previste, si procede tramite le procedure ad evidenza pubblica di cui alle altre norme del medesimo D. Lgs. 163/2006.

5. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza, del programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 244/2007.

6. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine, annualmente la Giunta comunale, in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.O.E.) di cui all'articolo 20 del Regolamento di Contabilità, nonché ad integrazione del presente Regolamento e nel rispetto del programma del Consiglio comunale di cui al comma 5, individua il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza. Nel tetto di spesa non si

computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico. Nelle more dell'approvazione del P.O.E. per l'anno di riferimento, il tetto di spesa rimane fissato dal P.O.E. provvisorio.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il Comune può conferire incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (pari almeno alla laurea specialistica o magistrale), in presenza dei seguenti presupposti:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni; pertanto, il conferimento dell'incarico deve rientrare nell'ambito degli obiettivi e delle risorse specificamente attribuite dal P.O.E. al Responsabile di Servizio committente;
- b. il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno mediante attestazione da parte del Responsabile Servizio Personale;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Nel caso di incarichi che prevedano compensi pari o superiori ad €. 5.000,00 (cinquemila - importo al netto di IVA, se dovuta), la procedura di affidamento deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare, riportante, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.

Nella medesima determinazione il competente funzionario, oltre a prenotare la spesa necessaria stimata, deve dare atto dei presupposti di cui all'articolo precedente. Nel caso di affidamento diretto di cui al successivo articolo 5, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella determinazione di affidamento.

2. Il Funzionario Responsabile interessato procede quindi alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi professionali mediante procedure comparative:

- di norma mediante specifico avviso pubblicato almeno sul sito internet dell'Amministrazione ed all'Albo Pretorio del Comune, nei quali sono evidenziati:
 - a. l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c. la sua durata;
 - d. il compenso previsto;
 - e. le professionalità richieste;
 - f. i criteri di selezione adottati ai sensi del successivo articolo 4;
- se del caso, chiedendo almeno cinque proposte di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti di comprovata esperienza nel settore interessato;

- in mancanza, con valutazione di almeno cinque richieste o proposte di collaborazione nella materia dell'incarico da affidare, corredate da curriculum, già presentate al Comune al di fuori delle procedure di cui sopra.

Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Funzionario Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, valutando in termini comparativi gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:

- a. esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
- b. abilitazioni professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- c. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d. tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e. ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dal Comune.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Funzionario può definire ulteriori criteri di selezione.

2. Della procedura di valutazione si dà atto nella determinazione di cui al successivo articolo 5, o si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

3. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e degli articoli 2 e 3 gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché quelli conferiti ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, il Funzionario del servizio interessato può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a. in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite modalità o tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- a. per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore ad €. 5.000,00 (cinquemila).

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico

1. Il Funzionario formalizza la scelta dell'incaricato mediante apposita determinazione che impegna altresì la spesa necessaria.

2. L'incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. Il disciplinare di incarico deve contenere, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- dell'oggetto dell'incarico, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- degli obiettivi da perseguire;
- dell'inizio e della durata dell'incarico, che deve essere commisurata all'entità dell'attività; è ammessa proroga solo per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali; in particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
- del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito; per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- dei casi di risoluzione del contratto, ivi compreso quello relativo al mancato raggiungimento degli obiettivi, e le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'ente;
- dei casi di revoca o di rinuncia all'incarico e le modalità di determinazione dell'eventuale indennizzo;
- dei casi di responsabilità civile e contabile;
- dell'obbligo della riservatezza;
- delle eventuali incompatibilità derivanti dall'incarico affidato.

3. Il disciplinare viene stipulato mediante la sottoscrizione di un'apposita scrittura privata.

Articolo 7 - Norme procedurali

1. Nel caso di incarichi di studio, ricerca o consulenza di importo superiore ad €. 5.000,00 (cinquemila), la determinazione deve essere inviata, a cura del Servizio Finanziario, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dall'adozione.

2. La determinazione di affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza dovrà essere pubblicata sul sito Internet del Comune e, limitatamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, comunicata al Centro per l'impiego.

3. Nel caso di incarichi di consulenza, gli stessi sono efficaci solo in presenza della pubblicazione sul sito Internet di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 244/2007.

Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il servizio interessato verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Essa verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, se del caso acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Articolo 9 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali in materia.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 10 – Entrata in vigore – Abrogazioni – Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'emanazione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'Articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è pubblicata sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico.

3. Il presente regolamento sarà trasmesso, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 57 – comma - 3 della Legge 244/2007 e dell'art. 89 del T.U.E.L..

COMUNE DI BOSNASCO

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione:
della Giunta Comunale

n. 32 del 17/07/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto,
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Ragioneria** nonché dei servizi Istruzione - Sociali -Attività economiche -Demografico
- esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Molinaroli Anna Maria)

Il sottoscritto,
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile dei servizi : Lavori pubblici-Impianti tecnologici-Manutenzioni**
esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Reg. Flavio Vercesi)

Delibera G.C. n.32 del 17/07/2008

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Flavio Vercesi)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cassi D.ssa Laura)

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi

dal 25 LUG. 2008 al _____

Addì 25 LUG. 2008



Il Segretario Comunale
(Cassi D.ssa Laura)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il: _____
- E' stata sospesa con ordinanza istruttoria n. _____ del _____;
- E' divenuta esecutiva il _____ per scadenza del termine di 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo regionale di controllo;
- E' divenuta esecutiva il immediatamente ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Addì, 25-07-2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cassi D.ssa Laura)